

COMUNE DI SERRA DE CONTI

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE

N° 61 DEL 20.04-1989

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1

Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Per i casi non contemplati nel presente regolamento si applicano le norme e le relative sanzioni previste nei regolamenti di polizia urbana, edilizia e d'igiene.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell'art. 153 del T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, sono demandati in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e del vigente Codice della strada (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 — per la parte rimasta in vigore — e D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393).

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

Art. 8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 200.000

CAPO III
CASE COLONICHE

Art. 11
Costruzione di case coloniche

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
Sanzione Amministrativa da £100.000 a £ 1.000.000
oblazione in via breve £200.000.

ART.12
Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia, munite di scale fisse. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite in corp. separati.

E vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 13
Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali » e successive modificazioni.

Contravvenzione: denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 14
Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 15
Latrine

Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 16
Stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonchè degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 17
Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 18
Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma assicurati ad idonea catenella.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 19

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Inoltre i proprietari di terreni adiacenti le strade "comunali" o "vicinali" devono provvedere alla esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada onde evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. I fossi devono essere realizzati ad una distanza di 2 m dal ciglio stradale o dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo potrà confluire sulla cunetta stradale in modo che l'acqua non danneggi la carreggiata stradale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 20

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 21

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 200.000

Art. 22
Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettere oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 50.000-

Art. 23
Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regulate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale.

Per l'esecuzione dei lavori sopra descritti sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Corpo forestale se trattasi di alberi o siepi protette.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 24
Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.

Inoltre i proprietari di terreni adiacenti le strade Comunali o vicinali devono provvedere alla esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada onde evitare il flusso diretto su di essa.

La distanza minima da tenere dal ciglio stradale o dalla sommità della della scarpata è di mt. 2,00 e il fosso dovrà sboccare al tombino più prossimo od in vicinanza di questo potrà confluire sulla cunetta stradale in modo che l'acqua non danneggi la carreggiata.

Sanzione amministrativa da L. a L.
Oblazione in via breve di L. 100.000

Art. 25
Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzione amministrativa da L. 4.000 a L. 1.000.000
Oblazione in via breve di L. 8.000

Art. 26

E' vietato di fare opere, depositi o ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o di alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato di condurre a strascico sulle strade legname o altro di qualunque sorta o dimensione in modo da compromettere il buono stato delle strade e di danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri con gli strumenti agricoli o in qualunque altro modo.

Sanzione amministrativa da f. 100.000 a f. 1.000.000
Oblazione f. 200.000

CAPO V

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 28

Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 20.000

Art. 29

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta « terreno avvelenato » o simile.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 100.000

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 31

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 50.000

Art. 32

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 200.000 1.000.000

Art. 33

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000

Oblazione in via breve di L. 100.000

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 35

Accensione di fuochi

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ed evitare danni o disturbi.

La distanza minima da rispettare dai centri abitati, edifici, boschi, piantagioni

ecc., per l'accensione dei fuochi è fissata in metri 100,00.

Sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 1.000.000

Oblazione in via breve di £100.000

CAPO VIII
SANZIONI

Art. 36.

Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 1.000.000 salvo quanto specificato negli articoli precedenti.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n. 1383 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore nelle mani dell'agente accertatore di una somma corrispondente all'oblazione contestuale stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amministrazione comunale ha ammesso l'oblazione immediata e ne ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 37.

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 138. L'esecuzione d'Ufficio è a spese degli interessati.

Art. 38.

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 150.000 a L. 1.000.000 Oblazione L. 300.000

Art. 39.

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 40

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento avrà vigore un mese dopo la sua regolare pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

INDICE

LIMITI DEL REGOLAMENTO -GENERALITA'-

CAPO I

Art. 1 limiti del regolamento	pag.	2
" 2 oggetto del servizio di polizia rurale	"	2
" 3 disimpegno del servizio di polizia rurale	"	2
" 4 Ordinanze del Sindaco	"	2

CAPO II

Art. 5 pascolo degli animali	"	4
" 6 pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	"	4
" 7 sanzioni per pascolo abusivo	"	4
" 8 attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsiasi specie		
" 9 pascolo in ore notturne	"	4
" 10 esercizio di caccia e pesca	"	4

CAPO III - case coloniche -

Art.11 costruzione di case coloniche	"	6
" 12 igiene delle case coloniche	"	6
" 13 depositi di eslosivi e infiammabili	"	6
" 14 incameramento delle acque piovane	"	6
" 15 latrine	"	8
" 16 stalle	"	8
" 17 concimaie	"	8
" 18 cani da guardia di edifici rurali	"	8

CAPO IV

" 19 divieto di impeire il libero deflusso delle acque	"	10
" 20 spurgo di fossi e canali		10
" 21 distanze per fossi, canali ed alberi	"	10
" 22 abbeveratoi per animali	"	12
" 23 recisioni di rami protesi e radici	"	14
" 24 aratura dei terreni	"	14
" 25 spigolature	"	14
" 26 depositi o ingombri sul suolo delle strade comunali	"	14

CAPO V

CAPO V MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI

ALL'AGRICOLTURA

Art.27 difesa contro le malattie delle piante - denuncia

obbligatoria pag 16

" 28 divieto della vendita ambulante di piante e sementi " 16

" 29 cartelli per esche avvelenate " 16

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

" 30 obbligo di denuncia " 18

" 31 isolamento per malattie contagiose " 18

" 32 seppellimento di animali morti per malattie infettive " 18

" 33 igiene delle stalle " 18

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

" 34 culture agrarie - limitazioni " 20

" 35 accensione fuochi " 20

CAPO VIII

SANZIONI

" 36 accertamento delle violazioni e sanzioni " 22

" 37 rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio " 22

" 38 inesecuzione di ordinanza " 22

" 39 sequestro e custodia di cose " 22

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

" 40 entrata in vigore del regolamento " 24

70

71

72

73